

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 212-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE PELIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FORMICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1969

Norme relative al personale delle ferrovie dello Stato considerato militarizzato ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, nel pensiero del proponente, tende ad estendere i così detti benefici combattentistici al personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che nell'arco di tempo 10 giugno 1940-8 maggio 1945 abbia prestato servizio in impianti o uffici rientranti nella giurisdizione territoriale dei reparti militari, considerati partecipanti a cicli operativi della guerra 1940-1945, ritenendo tale personale « militarizzato » ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.

Invero la proposta legislativa tende sostanzialmente ad ampliare la sfera di applicazione delle norme contenute nell'articolo 1 del suddetto regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, il quale recita: « Quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e qualsiasi cittadino, che, non essendo in servizio alle armi, vengono assegnati, in base ai documenti di mobilitazione, a comandi, reparti o servizi delle Forze armate terrestri, marittime ed aeree mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, per operazioni di guerra, assumono di diritto la qualità di militarizzati ».

Ora, è facile rilevare, tali condizioni, in riferimento al personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che abbia prestato servizio in impianti od uffici, rientranti nella giurisdizione territoriale militare, partecipanti ai cicli operativi della guerra 1940-45, non sussistono affatto perchè detto personale, come stabilisce il succitato decreto-legge, doveva, in base ai documenti di mobilitazione, risultare assegnato a comandi, reparti o servizi mobilitati per operazioni di guerra. Non è sufficiente l'elemento della presenza in località soggette alla giurisdizione di reparti operanti.

L'articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, prevede la militarizzazione di diritto (automatica) in caso di mobilitazione di qualsiasi cittadino (e non soltanto dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato) che, non essendo in servizio alle armi,

viene assegnato a reparti mobilitati per operazioni di guerra.

Il successivo articolo 2 prevede, invece, la possibilità di militarizzare i dipendenti civili della Difesa e di altre Amministrazioni ed anche singoli cittadini; ma ciò non significa che siano da considerarsi combattenti, cioè mobilitati per operazioni di guerra.

Richiamando i precedenti storici, per quanto riguarda il personale civile della Difesa, che viene citato come esempio da seguire, dobbiamo tener presente che prima dell'8 settembre 1943 quel personale venne militarizzato ai soli effetti penali e disciplinari, esclusi gli effetti economici; e soltanto quando al territorio nazionale venne via via estesa la dichiarazione di zona di guerra, tutti gli enti dell'Esercito vennero a trovarsi mobilitati in zona di operazioni, e fino al 15 settembre 1945 venne riconosciuta a tutti i dipendenti civili di sesso maschile militarizzati in servizio presso gli enti suddetti la militarizzazione agli effetti giuridici ed economici.

In siffatta condizione non si sono venuti a trovare i ferrovieri, i quali, esonerati dal servizio militare per il servizio pubblico prestato, non vennero assegnati a reparti mobilitati ed operanti, salvo per gli enti indicati nella circolare 7 giugno 1946, numero 13527.

Devesi ancora ricordare che con la ratifica da parte del Parlamento (legge 23 febbraio 1952, n. 93) del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ed a seguito della circolare 1° gennaio 1953, abrogante le precedenti, compresa quella n. 5000, è da escludersi in modo tassativo la possibilità del riconoscimento dei benefici combattentistici ai dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, come richiesto dal disegno di legge in esame.

Osservasi, infine, che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario per la mancata indicazione della copertura finanziaria dei maggiori oneri che verrebbero comportati.

Per tali considerazioni, la Commissione difesa, pur con rammarico, esprime avviso contrario all'approvazione del disegno di legge.

PELIZZO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, ha prestato servizio in impianti o uffici rientranti nella giurisdizione territoriale dei reparti militari considerati partecipanti a cicli operativi della guerra 1940-45,

dev'essere considerato militarizzato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, con diritto a godere di tutti i benefici economici e di carriera previsti per gli ex combattenti.

Art. 2.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano ai soli dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 1, si sono trovati ancora in servizio alla data del 1° gennaio 1968.